



Comune di Cattolica

BANDIERA BLU D'EUROPA

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"
Ufficio Diritto allo Studio

Allegato 1) al Capitolato Speciale D'Appalto
Documento approvato con atto G.C. n. 22 del 17/02/2022

INDIRIZZI IN MATERIA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA

INTRODUZIONE

Il presente documento intende fornire indirizzi per l'affidamento del nuovo **Servizio di Sostegno all'Inclusione Scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata** ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti i nidi, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di I e II grado comunali e statali. Per le scuole paritarie di Cattolica, su scelta operata da parte dell'Istituto paritario convenzionato con il Comune di Cattolica, la spesa continuerà ad essere sostenuta direttamente dalla scuola e il Comune procederà rimborsando successivamente il costo sostenuto dall'Istituto.

La presenza di alunni e studenti con disabilità all'interno delle scuole rappresenta un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni: prendendo a riferimento i dati riferiti alla Provincia di Rimini, l'incremento percentuale di alunni e studenti con disabilità negli ultimi 15 anni è stato pari a circa il 95% all'interno della scuola dell'infanzia, al 112% nella scuola primaria, al 56% nella scuola secondaria di I grado e al 122% all'interno della scuola secondaria di II grado (rif. Dati dell'Ufficio Scolastico Regione Emilia-Romagna).

Anche all'interno del Comune di Cattolica, negli ultimi 5/6 anni, il fenomeno in oggetto ha subito una costante e rapida crescita: si è passati dai complessivi **44** alunni e studenti con disabilità certificata residenti a Cattolica ed iscritti alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2015/16 ai complessivi attuali **75** alunni/studenti con disabilità certificata dell'a.s. 2021/22, con una costante crescita della spesa a carico dell'Ente per l'erogazione del servizio educativo-scolastico.

Andando ad esaminare più da vicino i dati riferiti all'anno scolastico 2021/22 possiamo in particolare osservare la seguente distribuzione del numero degli alunni con disabilità all'interno delle diverse realtà scolastiche/educative:

- 8 alunni iscritti all'Istituto paritario convenzionato "Maestre Pie dell'Addolorata" (tutti iscritti alla scuola primaria)
- 2 bambini iscritti al Nido d'Infanzia comunale "Celestina Re" (1 ritiratosi dal mese di gennaio 2022 per trasferimento in altro Comune)
- 7 bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia comunali
- 3 bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia statali
- 29 bambini iscritti alle Scuole primarie statali, di cui rispettivamente n. 27 iscritti all'Istituto Comprensivo di Cattolica e n. 2 iscritti all'Istituto Comprensivo di Misano A.
- 11 alunni iscritti alle Scuole Secondarie di I grado, di cui n. 9 iscritti all'Istituto Comprensivo di Cattolica, n. 1 iscritto all'Istituto Comprensivo di Misano Adriatico e n. 1 iscritto all'Istituto Comprensivo di Gabicce Mare;
- 15 studenti iscritti alle Scuole Secondarie di II grado.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento, in relazione in particolar modo alle competenze in capo all'Ente Comunale in merito alle misure di sostegno da attivare a favore degli alunni e studenti con disabilità, si può brevemente riassumere come segue:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – art. 42** che recita: *“Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari”;*
- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – art. 45** che recita: *“Le funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale”;*
- **Legge n. 517 del 4 agosto 1977 – art. 2** che recita: *“Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale”;*
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”** in cui per la prima volta si affrontavano in maniera organica tutte le problematiche delle persone con disabilità. Si sanciva il diritto all’istruzione ed all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone con disabilità precisando che *“l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”*. Inoltre all’art. 13, comma 2 si sanciva che: *“Per le finalità di cui al comma 1 [integrazione scolastica] gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati”*. All’articolo 12, comma 5 si introduce anche il concetto di PEI (Piano Educativo individualizzato) relativo all’alunno con disabilità.
- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”** che pongono in capo al Comune di residenza del minore l’onere della copertura delle spese sostenute per l’integrazione scolastica;
- **D. Lgs n. 297/1994, art. 315:** *“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la*

comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”;

- **L.R. n. 26/2001 – art. 3:** “*Gli interventi [...] volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:*
- *fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;*
 - *servizi di mensa;*
 - *servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;*
 - *servizi residenziali;*
 - *sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;*
 - *borse di studio;*
 - *progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa;*
 - *gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati”;*
- **Art. 26 L.R. n.14/2008:** “*I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:*
- *le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;*
 - *il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;*
 - *gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;*
 - *la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2/2033 contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;*
 - *gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato*
- **Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”**, al comma 181, lettera c) indica le materie per le quali è conferita delega al Governo per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. I decreti legislativi attuativi della Legge 107/2015, rispettivamente il D. Lgs n. 62/2017, il D. Lgs n. 66/2017 e il D. Lgs n. 63/2017 disciplinano gli aspetti, rispettivamente, della “*valutazione*”, “*Inclusione*” e “*Diritto allo studio*”;
- **Art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 66/2017** (c.d. “*Decreto sull'inclusione*”): “*Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:*
- *gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo*

13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;

- *i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;*
- *l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23".*

L'art. 5, comma 4, lettera a) del D. Lgs n. 66/2017 introduce, tra l'altro, il nuovo concetto di **Profilo di Funzionamento, derivante dalla fusione tra Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale**, documento propedeutico necessario alla redazione del PEI.

➤ **D.I. n. 182/2020 recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"**. Con il presente decreto il Ministero dell'Istruzione opera un'importante rivisitazione del concetto di INCLUSIONE, tramite l'adozione di un nuovo modello nazionale digitale di piano educativo individualizzato e nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità previste dal D. Lgs n. 66/2017 così come corretto e modificato dal D. Lgs n. 96/2019.

Il nuovo approccio prevede che per la redazione del PEI si tenga conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Con questo nuovo approccio si supera l'idea di disabilità come malattia e si individuano le abilità residue in una logica di funzionamento, come sintesi del rapporto tra l'individuo e l'ambiente. La prospettiva bio-psico-sociale prevede che all'interno del PEI vengano individuati obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo con riferimento alle *dimensioni*: della relazione, socializzazione, comunicazione, linguaggio, interazione, orientamento e delle autonomie, cognitiva, neuro-psicologica e dell'apprendimento, il tutto sulla base di *interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. Per ciascuna dimensione andranno poi individuati:*

- *obiettivi ed esiti attesi;*
- *interventi didattici e metodologici articolati in: attività, strategie e strumenti.*

➤ Ed infine si cita l'**Accordo di Programma Provinciale di Rimini per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nel Sistema scolastico e formativo della Provincia di Rimini (2007-2012)** dove all'art.3.2 "*Il Progetto Educativo individualizzato (PEI)*" - punto B) si ribadiscono i seguenti impegni a carico degli Enti Locali:

1. *Gli Enti Locali mettono a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, risorse e/o personale dell'area educativa-assistenziale, per interventi in orario scolastico destinate prioritariamente ad alunni non autosufficienti in modo da permettere loro una frequenza adeguatamente assistita;*

2. *forniscono, secondo le proprie competenze, spazi adeguati, palestre, locali, attrezzature e sussidi didattici necessari per realizzare il PEI, fermo restando la competenza dei Comuni in materia di trasporto anche sulla base delle risorse regionali disponibili;*

3. *partecipano all'elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap che, allargando al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorisca la completa fruizione delle risorse locali disponibili, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, la famiglia ed eventuali associazioni di volontariato.*

Alla luce del nuovo assetto normativo di riferimento come sopra elencato, al fine di rendere più efficaci gli interventi afferenti agli interventi di sostegno educativo-scolastico, il Comune di Cattolica, anche prendendo a riferimento alcune esperienze messe in campo nell'ultimo quinquennio da altri Comuni della Provincia di Rimini nel campo dell'inclusione scolastica, intende avviare, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, un processo di graduale cambiamento e rinnovamento degli interventi di sostegno alla disabilità.

A seguire si elencano brevemente gli indirizzi di carattere generale che si intendono mettere in atto:

1. Considerare l'inclusione scolastica come parte di un più generale obiettivo dell'inclusione sociale;
2. Ripensare al ruolo della figura dell'educatore socio-pedagogico, ridefinendone la sua collocazione all'interno del gruppo-classe e non solo al fianco dell'alunno/studente con disabilità;
3. Raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale anche attraverso il coinvolgimento del gruppo dei pari dell'alunno e/o studente con disabilità, privilegiando un approccio pedagogico secondo cui lo spazio della classe è gestito come spazio interattivo dove si collabora insieme, decidendo collegialmente contenuti e modalità di apprendimento, quindi adottando una dimensione educativa che coinvolga tutti i coetanei;

4. Privilegiare una modalità lavorativa in cui il PEI divenga effettivamente strumento di progettazione e coinvolgimento di tutte le professionalità presenti nel contesto della classe (insegnante di sostegno, insegnante curricolare, educatore professionale socio-pedagogico, personale ATA) secondo anche un nuovo modello trasversale di erogazione del servizio di inclusione scolastica,

5. Arrivare se possibile al superamento dell'assegnazione dell'educatore nel tradizionale rapporto 1:1 tra educatore ed alunno/studente prevedendo l'adozione della formula della **"Equipe di istituto"**. Attraverso tale modalità organizzativa si intende attuare l'obiettivo di qualificare l'attività educativa prevedendo la collaborazione ed integrazione delle diverse **professionalità presenti nella scuola**, creando di fatto un gruppo multi-professionale, con lo scopo di costruire un ambiente altamente inclusivo dove si supera la tradizionale tendenza a delegare esclusivamente le figure specializzate sostenendo un processo di responsabilità condivisa. All'equipe viene assegnato da parte del Comune annualmente, prima dell'avvio di ogni anno scolastico nell'ambito dei lavori del Tavolo Tecnico, un monte ore complessivo di ore di supporto all'inclusione scolastica per ogni anno scolastico.

L'equipe sarà formata da un gruppo stabile di educatori (a partire da due) ed andrà ad integrarsi con l'Istituto Scolastico lavorando insieme a tutte le professionalità in esso presenti a favore del gruppo di alunni con disabilità certificati individuati in sede di Tavolo Tecnico. Con la modalità dell'equipe di istituto sarà effettuata un'assegnazione oraria settimanale ed annuale complessiva ad istituto scolastico, non nominale ad alunno, che tenga conto anche della necessità di ore per riunioni, GLO, programmazione/coordinamento e verifica, uscite didattiche e/o gite ed eventuali accompagnamenti tragitti casa-scuola, scuola-casa se previsti all'interno del PEI.

L'attività dell'equipe potrà configurarsi sia con interventi educativi che prevedono un rapporto 1:1 tra educatore ed alunno/studente o anche un rapporto maggiore, secondo le necessità del singolo Istituto. Il singolo educatore potrà dunque anche non essere vincolato all'intervento su un unico alunno ma essere considerato parte del gruppo multi-professionale con competenze funzionali trasversale. Di norma ogni educatore facente parte dell'equipe di istituto dovrebbe tendenzialmente svolgere la propria attività nell'ambito di un unico Istituto scolastico.

Questa modalità organizzativa dell'equipe educativa di istituto sarà attuabile subito all'interno degli Istituti dove sono presenti una pluralità di alunni e/o studenti con disabilità, in quanto

applicabili le modalità organizzative che consentono l'attivazione di un progetto di vita incentrato sul modello dell'inclusione scolastica e socializzazione

6. Negli Istituti scolastici dove gli alunni/studenti con disabilità sono presenti in numero ridotto e per i quali non sarebbe funzionale l'attivazione della modalità della **“Equipe di istituto”**, sarà di norma applicata la modalità organizzativa tradizionale dell'assegnazione dell'educatore individuale, che sarà assegnato all'alunno con disabilità secondo un numero predefinito in sede di Tavolo Tecnico di ore settimanali di supporto educativo.

7. Le ore di inclusione assegnate agli Istituti scolastici e definiti in sede di Tavolo Tecnico, prima dell'avvio dell'anno scolastico, saranno assegnate in base a criteri condivisi che prioritariamente terranno conto della complessità delle disabilità ma anche di altri parametri da considerare in modo condiviso come ad es. ore di frequenza effettiva, aspetti comportamentali, documentazione relativa al percorso educativo dei precedenti anni scolastici, ecc.